

*Ministero della cultura*SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE
PROVINCE DI CHIETI E PESCARA*Ministero della cultura*SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE
PROVINCE DI L'AQUILA E TERAMOUfficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere

Accordo ai sensi dell'art. 15 L. n. 241/90 e 24 del D.lgs. N. 42/2004 per l'esercizio delle funzioni ai sensi dell'art. 21 e dell'art. 146 del medesimo D.Lgs. n. 42/2004 ai fini della realizzazione degli interventi pubblici per i quali l'USRC è soggetto attuatore e stazione appaltante

Tra

La **Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo** con sede legale in L'Aquila, presso il Monastero Agostiniano di S. Amico Via di S. Basilio, 2A, in persona del Soprintendente, Arch. Cristina Colletti pec sabap-aq-te@pec.cultura.gov.it (di seguito, per brevità, "SABAP AQ TE");

E

La **Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara** con sede legale in Chieti, presso Palazzo Zambra Via degli Agostiniani, 14, in persona del Soprintendente, Arch. Cristina Colletti pec sabap-ch-pe@pec.cultura.gov.it (di seguito, per brevità, "SABAP CH PE");

E

L'**Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere**, con sede legale in Piazza Gemoni, 1 – 67020 Fossa (AQ), nella persona del legale rappresentante Ing. Raffaello Fico, pec usrc@pec.it (di seguito "USRC").

VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77 recante disposizioni in materia di *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"*;

VISTO il decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, *Capo X-bis*, recante *"Misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati"*;

VISTO in particolare l'art.67-bis, co.1, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, il quale stabilisce che: *"lo stato di emergenza dichiarato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'aquila e gli altri comuni della Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012"*;

VISTO l'art.67-ter, co.2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, il quale stabilisce che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE
PROVINCE DI CHIETI E PESCARA



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE
PROVINCE DI L'AQUILA E TERAMO



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere

ricostruzione, uno competente per la città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone altresì le relative funzioni e compiti istituzionali;

VISTO il D.L. 26 aprile 2013 n. 43, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2013 n. 97, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 comma 1 L. 24 giugno 2013 n. 71 recante, tra le altre, disposizioni urgenti *“in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo”*;

VISTO il D.L. 17/10/2016 n. 189 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18ottobree 2016 n. 144 recante *“interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma 24 agosto 2016”* convertito con modificazioni dalla l. 15 dicembre 2016, n. 229 (in G.U. 17/12/2016 n. 294);

VISTA l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere del 9 e del 10 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, dal Ministro per la Coesione Territoriale, dal Presidente della Regione Abruzzo, dai Presidenti della Provincia di L'Aquila, di Teramo e di Pescara e dal Coordinatore dei Sindaci dei Comuni del Cratere;

VISTO l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito in legge 10 marzo 2023, che disciplina la proroga del titolare dell'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge n. 126 del 2020;

VISTO l'art. 15 della Legge n. 241 del 7 Agosto 1990 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* secondo cui le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune nel rispetto, in quanto applicabili, delle disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge;

VISTO l'art. 5 comma 6 del D.Lgs n. 50 del 18 Aprile 2016 secondo cui gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell'ambito di applicazione del Codice dei contratti quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzate a garantire che i servizi pubblici che le stesse sono tenute a svolgere siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall'interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione;

VISTO l'art. 54 comma 2 bis del D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108 del 29/07/2021 prevede che *“le amministrazioni assegnatarie delle risorse individuate nei piani annuali possono delegare per l'attuazione delle opere e tramite stipula di un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, che, al fine di accelerare il processo di ricostruzione, eserciterà il ruolo di soggetto attuatore degli interventi pubblici già finanziati o in corso di programmazione, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente”*;

VISTO il D.P.C.M. 24 giugno 2021 n. 123 recante *“regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione delle performance”*;

VISTO il D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 recante il *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”* (di seguito, per brevità, Codice) ed in particolare:

- L'art. 21 ai sensi del quale *“Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il*



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE
PROVINCE DI CHIETI E PESCARA



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE
PROVINCE DI L'AQUILA E TERAMO



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere

mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per le finalità di cui all'articolo 20, comma 1. L'autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni.”;

- l'art. 24 ai sensi del quale: *“Per gli interventi su beni culturali pubblici da eseguirsi da parte di amministrazioni dello Stato, delle regioni, di altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico, l'autorizzazione necessaria ai sensi dell'articolo 21 può essere espressa nell'ambito di accordi tra il Ministero ed il soggetto pubblico interessato.”;*
- l'art. 146 ai sensi del quale: *“Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante ed è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.”;*

VISTO l'art. 11, comma 11 bis del D.L. 19/06/2015, n. 78 conv. in L. 06/08/2015 n. 125 ai sensi del quale: *“Le attività di riparazione o ricostruzione finanziate con risorse pubbliche delle chiese e degli edifici destinati alle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono considerate lavori pubblici ai sensi e per gli effetti del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163... La stazione appaltante può acquisire i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi eventualmente già redatti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e depositati presso gli uffici competenti, verificandone la conformità a quanto previsto dagli articoli 90 e 91 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e valutarne la compatibilità con i principi della tutela, anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché la rispondenza con le caratteristiche progettuali ed economiche definite nel programma di cui al comma 9 del presente articolo, e l'idoneità, anche finanziaria, alla ristrutturazione e ricostruzione degli edifici.”;*

CONSIDERATO che l'USRC, giusto accordo sottoscritto il 12/02/2022 prot. n. 671 con il Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per l'Abruzzo, è stato delegato allo svolgimento delle funzioni di soggetto attuatore e stazione appaltante per la realizzazione degli interventi individuati nell'elenco di cui all'allegato 1 al citato accordo, finanziati dalle Delibere CIPE 135/2012, CIPE 77/2015 e CIPE 112/2017 e CIPESS 52/2021 nonché degli ulteriori interventi individuati dal Segretariato Regionale finanziati con fondi nazionali e comunitari;

CONSIDERATO che gli interventi di cui al richiamato allegato 1 interessano aree e manufatti sottoposti a vario titolo a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e che per la loro realizzazione si rende necessaria l'acquisizione dell'autorizzazione di cui al richiamato art. 21 D.Lgs. n. 42/2004 s.m.i. da parte della Soprintendenza competente e dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 D.Lgs. n. 42/2004 da parte della Regione Abruzzo e/o dei Comuni delegati previo parere endoprocedimentale obbligatorio e vincolante della Soprintendenza competente per territorio;

CONSIDERATO il possibile coinvolgimento dell'USRC, nella sua qualità di soggetto attuatore e/o stazione appaltante, nella realizzazione di interventi pubblici su beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 ulteriori rispetto a quelli di cui al citato allegato 1, suscettibile di variazioni e/o integrazioni da concordarsi con Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per l'Abruzzo;



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE
PROVINCE DI CHIETI E PESCARA



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE
PROVINCE DI L'AQUILA E TERAMO



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere

RITENUTO necessario e comunque funzionale all'accelerazione del processo di realizzazione degli interventi pubblici indicati, prevedere forme di integrazione e coordinamento dell'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza in un'ottica di un miglioramento dell'efficienza, efficacia, semplificazione dell'azione amministrativa nonché della capacità di spesa dell'amministrazione al fine di garantire la celere realizzazione degli interventi di recupero di beni danneggiati dagli eventi sismici del 2009 e, limitatamente ai casi di competenza USRC, di quelli di recupero dei beni danneggiati dagli eventi sismici del 2016.

Tutto ciò premesso

Le parti sopra costituite stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto

1. Il presente accordo, nell'ambito dei più generali obiettivi di semplificazione dei procedimenti amministrativi, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa nonché miglioramento della capacità di spesa delle amministrazioni per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato 1, individua e disciplina i rapporti amministrativi intercorrenti fra **USRC** e **SABAP AQ-TE** e **SABAP CH-PE** nel perseguimento della soddisfazione dei bisogni della collettività nel rispetto della normativa di settore e delle caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali dei manufatti interessati, attraverso la semplificazione dei procedimenti di rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004 s.m.i. e, laddove richiesto, del parere endoprocedimentale propedeutico al provvedimento di autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del medesimo codice;
2. Il presente accordo si applica agli interventi su beni culturali da eseguirsi da parte dell'USRC indicati al comma 1 del presente articolo ed a quelli ulteriori eventualmente individuati dalle parti.

Art. 3 – Costituzione del Gruppo di Lavoro

1. Le parti si impegnano a costituire, per ciascun intervento da attuarsi ai sensi dell'art. 2, un Gruppo Di Lavoro (di seguito G.D.L.) secondo le modalità previste dal presente accordo;
2. Del G.D.L., nominato con provvedimento dell'USRC, è componente necessario un Funzionario Tecnico dipendente della Soprintendenza competente per territorio, in possesso di idonea professionalità rispetto alla natura e complessità delle attività previste che, in relazione ai casi specifici e alle competenze richieste, potrà rivestire il ruolo di supporto alla progettazione, di coordinamento della progettazione, di direttore dei lavori e/o di direttore operativo;
3. L'USRC trasmette a mezzo PEC alla Soprintendenza l'atto di nomina del G.D.L.;
4. La sottoscrizione dell'atto di nomina da parte del Soprintendente equivale ad accettazione della designazione ed autorizzazione del proprio Funzionario a ricoprire la posizione di componente del G.D.L. come da proposta del RUP.;



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE
PROVINCE DI CHIETI E PESCARA



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE
PROVINCE DI L'AQUILA E TERAMO



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere

5. Nel caso in cui il Soprintendente ritenga, per qualunque ragione, che il Funzionario designato dall'USRC nel G.D.L. non possa ricoprire l'incarico provvede alla nomina di un sostituto in possesso di idonea professionalità dandone comunicazione all'USRC che provvede tempestivamente alla modifica del G.D.L.;
6. Con le medesime modalità si provvede alla nomina di un nuovo Funzionario in sostituzione di quello nominato resosi eventualmente indisponibile per un giustificato motivo;
7. Il Soprintendente può revocare in qualsiasi momento la nomina del Funzionario tecnico dipendente della Soprintendenza dandone tempestiva comunicazione all'USRC;
8. Le modalità disposte dal presente accordo ed in particolare la costituzione del G.D.L. come sopra disciplinata si applicano a tutti gli interventi delegati all'USRC.

Art 4 - Semplificazione in materia di procedimento per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 42/2004 e del parere endoprocedimentale ai sensi dell'art. 146 D.Ls 42/2004

1. Ai fini del presente accordo, l'autorizzazione di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004 s'intende rilasciata con la formale approvazione, da parte del Soprintendente, di apposita Relazione Tecnica favorevole predisposta e sottoscritta da tutti i componenti del G.D.L. dove il Funzionario della Soprintendenza rivesta il ruolo di coordinatore della progettazione incaricato della integrazione fra le varie prestazioni specialistiche o di supporto alla progettazione;
2. Qualora il Funzionario ministeriale inserito nel G.D.L non rivesta il ruolo di coordinatore della progettazione incaricato della integrazione fra le varie prestazioni specialistiche o di supporto alla progettazione, il progetto dovrà essere trasmesso in via ordinaria alla Soprintendenza competente che ne curerà tempestivamente l'istruttoria e rilascerà il proprio parere di competenza entro 30 giorni dall'acquisizione formale del progetto;
3. Nel caso in cui la Relazione Tecnica contenga prescrizioni o limitazioni, il progetto s'intende autorizzato nel rispetto delle stesse;
4. Il Soprintendente può integrare o variare le prescrizioni esistenti o prevederne di nuove oltre quelle già definite dal G.D.L. dandone comunicazione allo stesso;
5. Qualora l'intervento coinvolga immobili ed aree di interesse paesaggistico tutelati dalla legge, i componenti i G.D.L., su richiesta del RUP, potranno offrire supporto per lo svolgimento delle attività necessarie ad acquisire l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del D.Lgs. 42/2004 da parte della Regione o del Comune delegato. A tal fine, l'autorizzazione rilasciata dal Soprintendente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004 sarà comprensiva delle valutazioni sulla compatibilità paesaggistica dell'intervento ai sensi dell'art. 146 del Codice;
6. Le attività di cui ai commi precedenti sono applicabili anche al fine di conseguire i necessari pareri e nulla osta in sede di Conferenza di Servizi ai sensi degli artt. 14 ss. L. n. 241/90 ove prevista.

Art. 5 - Semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione nei casi di modifica del progetto

1. Durante la fase esecutiva degli interventi, in caso di eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie e tali da non alterare in maniera sostanziale la natura degli interventi approvati, l'approvazione da parte del Soprintendente dei verbali di sopralluogo redatti, condivisi e sottoscritti dai Funzionari ministeriali



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE
PROVINCE DI CHIETI E PESCARA



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE
PROVINCE DI L'AQUILA E TERAMO



**Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere**

componenti il GdL, dai tecnici incaricati dai soggetti attuatori, nonchè dal RUP e dal Direttore Lavori equivale ad autorizzazione ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 42/2004 e/o a valutazione sulla compatibilità paesaggistica dell'intervento ai sensi dell'art. 146 del Codice. Tali verbali saranno parte integrante dell'autorizzazione rilasciata e della perizia di assestamento finale;

2. Il Soprintendente può integrare, modificare e/o rettificare le prescrizioni di tutela riportate nei verbali di cui al comma 1 dandone comunicazione all'USRC;
3. I verbali in corso d'opera e gli elaborati progettuali aggiornati saranno trasmessi a fine lavori alla Soprintendenza e attesteranno lo stato finale dell'opera;
4. E' comunque fatto salvo il rispetto delle procedure delle perizie di variante previste dalla legislazione nazionale e da quella speciale sisma e dalle ordinanze commissariali.

Art. 6 Obblighi dell'U.S.R.C.

1. L'USRC, nell'ambito del presente accordo provvede a:
 - Nominare i componenti del G.D.L. trasmettendo il relativo atto di nomina alla Soprintendenza;
 - Trasmettere tempestivamente alle SABAP AQ-TE e SABAP CH-PE, prima della fase di verifica di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, il progetto da porre a base di gara e la relazione del G.D.L. con i relativi allegati;
 - Comunicare alle SABAP AQ-TE e SABAP CH-PE eventuali variazioni, modifiche cause ostative di qualsiasi tipo e per qualunque motivo verificatesi, all'approvazione del progetto e/o all'esecuzione dei lavori;
 - Richiedere alla Regione e/o Comune delegato il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Codice.

Art. 7. Obblighi della Soprintendenza

1. Le SABAP AQ-TE e SABAP CH-PE nell'ambito del presente accordo provvedono a:
 - Mettere tempestivamente a disposizione dell'USRC il proprio personale tecnico di ruolo per l'espletamento delle attività di cui al presente accordo;
 - Individuare tempestivamente i Funzionari tecnici da nominare per ogni G.D.L.;
 - Sostituire, giusta congrua motivazione, ove necessario il tecnico designato dandone tempestiva comunicazione all'USRC;
 - Individuare e fornire per il tramite del Funzionario designato le indicazioni di competenza ai fini del rilascio delle autorizzazioni;
 - Porre in essere gli adempimenti di cui al presente accordo, caratterizzati da ridotti oneri burocratici, con priorità rispetto all'istruttoria delle altre istanze;
 - Esercitare le attività di vigilanza di cui all'art. 19 del D.Lgs. 42/2004 durante la fase esecutiva dei lavori.



Ministero della cultura
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE
PROVINCE DI CHIETI E PESCARA



Ministero della cultura
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE
PROVINCE DI L'AQUILA E TERAMO



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere

Art. 8. Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari e garanzie.

1. Le attività dei componenti del G.D.L. saranno remunerate a valere sui finanziamenti disponibili per la realizzazione dell'opera al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e del "Regolamento per la costituzione e gestione del fondo interno di incentivazione per le funzioni tecniche" approvato con determinazione del Titolare USRC n.368 del 26/04/2022;
2. Il rimborso delle spese sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente accordo avverrà in coerenza con quanto disciplinato dal "Regolamento inerente le trasferte di lavoro del personale USRC" approvato con determinazione del Titolare USRC n.830 del 25/08/2022.

Art. 9. Esenzione per Bollo e Registrazione

1. Si osservano le norme di cui al DPR 26 ottobre 1972 n. 642 all. b), art. 16 e al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 10 – Controversie fra le parti

1. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente accordo, provvedono d'intesa il titolare dell'USRC ed il Soprintendente;
2. In difetto di intesa è proponibile ricorso davanti al Giudice Amministrativo.

Art. 11 – Durata dell'accordo, Recesso e Disposizioni Finali

1. Il presente accordo ha durata di **tre anni** decorrenti dalla data della sua sottoscrizione e non è tacitamente rinnovabile;
2. Le parti possono prorogarne la durata mediante comunicazione a mezzo scambio pec da formalizzare prima della scadenza dell'accordo stesso;
3. Le parti possono liberamente recedere dal presente accordo dandone comunicazione alle altre parti stipulanti nei 60 giorni anteriori. Il recesso non ha effetti sugli interventi già avviati e quelli per i quali sia già stato costituito il gruppo di lavoro;
4. Il presente accordo deve ritenersi automaticamente adeguato alle modifiche e/o integrazioni introdotte da disposizioni normative sopravvenute;
5. È fatta salva la possibilità per le parti di promuovere le modifiche all'accordo e/o pattuire le integrazioni che si dovessero rendere opportune ivi compresa la possibilità di prevedere procedure semplificate per la nomina di Funzionari della Soprintendenza quali professionisti tecnici coinvolti nelle varie fasi dell'intervento;
6. Non è considerata modifica del presente accordo l'eventuale integrazione e/o variazione degli interventi di cui all'art. 2 del presente accordo disposta d'intesa fra tutte le parti stipulanti;
7. Le eventuali spese relative al presente atto sono equamente suddivise fra le parti;
8. La sottoscrizione del presente accordo avviene con firma digitale.



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE
PROVINCE DI CHIETI E PESCARA



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE
PROVINCE DI L'AQUILA E TERAMO



**Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere**

Art. 12 - Informazione e comunicazione

1. Gli enti sottoscrittori della presente convenzione possono attivare, anche con forme comuni, una campagna di informazione sulle iniziative adottate e sulla realizzazione di progetti condivisi, utilizzando i sistemi di comunicazione a più larga diffusione;
2. Tutti i dati raccolti e le informazioni sono resi pubblici mediante inserimento nel sito istituzionale degli enti sottoscrittori;
3. Le comunicazioni relative al presente accordo vengono effettuate a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:
 - SABAP AQ-TE: sabap-aq-te@pec.cultura.gov.it ;
 - SAPAB CH-PE: sabap-ch-pe@pec.cultura.gov.it ;
 - USRC: usrc@pec.it ;
4. È fatto obbligo alle parti di comunicare eventuali variazioni degli indirizzi PEC.

Letto, approvato e sottoscritto.

Fossa, li 5 giugno 2023

**Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dei
Comuni del Cratere**
Ing. Raffaello Fico

**La Soprintendente ABAP
per le Province di
L'Aquila e Teramo**
Arch. Cristina Colletini

**La Soprintendente ABAP
per le Province di
Chieti e Pescara**
Arch. Cristina Colletini